



COMUNE DI MONTE ROMANO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA n. 6 del 23-03-2021

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 – DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **Marzo** a partire dalle ore **09:00**, nella Sala Consigliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il MAURIZIO TESTA in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	TESTA MAURIZIO	Presente	7	CIANCALEONI SANTE	Presente
2	GABRIELLI LOREDANA	Presente	8	BUMMA VALERIO	Presente
3	BUZZI UGO	Presente	9	PAPAROZZI ADRIANO	Presente
4	GABRIELLI ELEONORA	Presente	10	GHIGI TIZIANO	Presente
5	PAPAROZZI MARCO	Presente	11	CARLINI VITO	Presente
6	PRIMAVERA UMBERTO	Presente			

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il MAURIZIO TESTA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 – DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

-l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico Finanziario;

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 ha differito al 31/03/2021 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la propria delibera n. 5 del 23.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani per l'anno 2021;

Atteso che a decorrere dall'anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Atteso che le modifiche introdotte all'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Atteso che alla data odierna non risultano dichiarazioni presentate da tali utenze in merito all'opzione per il servizio privato di smaltimento che potrebbero dar luogo a riduzioni della componente tariffaria legata alla quantità di rifiuti prodotti;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 03/06/2020;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2021 proposto per l'approvazione al consiglio comunale il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che la Determina ARERA 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti (determinate sui dati rendiconto anno 2019) che vanno detratte al totale del PEF al fine di ottenere l'entrata massima da tariffa TARI per l'anno 2021 come di indicate e rivalutate nel PEF MTR 2021:

- a) Contributo MIUR: 835,92 €.
- b) Recupero evasione Tassa rifiuti: 6.551,00 €.

Atteso che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad € 317.449,00 risultante dalla seguente somma algebrica:

Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2021: € 317.449,00 -

Detrazioni Determina 2/DIRF/2020 - contributo MIUR € 835,92

Detrazioni Determina 2/DIRF/2020 - Entrate da Recupero Evasione: € 6.511,41 =

Totale entrate da coprire con Tariffa: € 310.102,00

Atteso che l'entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili così determinati:

Costi variabili CTV: € 241.325,00

Costi fissi CTF: € 76.124,00

Ritenuto di proporre la ripartizione tra costi fissi e variabili come sopra determinati tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

80,00 % a carico delle • utenze domestiche;

20,00 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce ne parte integrante;

Considerato che:

-a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica ,mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al

pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

-a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Ritenuto che, in ragione del perdurare della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo - in forza dell'art. 15, comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tari -delle riduzioni senza distinzione tra parte fissa e parte variabile della tariffa sia per quelle attività che hanno subito forzatamente limitazioni o chiusure sia per tutte le altre categorie che hanno subito e subiscono rilevanti perdite di fatturato;

Preso atto che per coprire le perdite di gettito connesse alle suddette riduzioni legate all'emergenza Covid – 19 saranno utilizzate le risorse previste dal Fondo funzioni fondamentali o altre risorse di bilancio comunale;

Ritenuto altresì, ai sensi del vigente Regolamento TARI e del disposto dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, la fissazione delle seguenti modalità di riscossione per l'anno 2021:

a) avviso di pagamento in acconto con scadenza al 30/06/2021;

b) avviso a saldo con scadenza al 30/11/2021.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi Responsabili dei Settori interessati;

Presenti n. 11;

Votanti n. 11;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. Di applicare, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tari, per l'anno 2021:

- una riduzione pari al 50% senza distinzione tra parte fissa e parte variabile della tariffa TARI dovuta da quelle categorie che hanno subito la chiusura/limitazione forzata delle attività di cui ai D.P.C.M. emanati in materia e specificatamente per le categorie n.2 limitatamente al sub Palestre, n. 16 e 17;

- una riduzione pari al 30% senza distinzione tra parte fissa e parte variabile della tariffa TARI dovuta dalle utenze non domestiche categorie n. 10-12-15-18-19 e 20 in quanto maggiormente penalizzate dalla crisi causata dalla pandemia;

4. Di approvare, ai sensi del vigente Regolamento TARI e del disposto dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, le seguenti modalità di riscossione per l'anno 2021:

a) avviso di pagamento in acconto con scadenza al 30/06/2021;

b) avviso a saldo con scadenza al 30/11/2021;

5. di prendere atto che:

- per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per le abitazioni tenute a disposizione di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio comunale, si assume come numero degli occupanti quello pari alla media dei nuclei familiari del territorio comunale che per l'anno 2021 è pari a n. 2 componenti.

- Ai locali accessori pertinenziali (cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito) si applica il coefficiente K_a della tabella 1 D.P.R. 158/1999 pari a 0,82 (famiglia con un componente) senza l'applicazione della quota variabile come previsto dal decreto Ronchi;

- Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

- La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 20%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %.

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Comune di Monte Romano (VT)

ALLEGATO A

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,4742	117,8926
2 componenti	0,5320	212,2068
3 componenti	0,5956	271,1531
4 componenti	0,6361	353,6779
5 componenti	0,6766	424,4135
6 o più componenti	0,6997	483,3598

B) Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 abitanti				
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-----	-----	-----
2	Campeggi, distributori carburanti	1,2726	1,4324	2,7050
3	Stabilimenti balneari	-	-	
4	Esposizioni, autosaloni	0,7336	0,8276	1,5612
5	Alberghi con ristorante	-	-	
6	Alberghi senza ristorante	-	-	
7	Case di cura e riposo	-	-	
8	Uffici, agenzie	1,6319	1,8402	3,4721
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,7935	0,8992	1,6927
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,6469	1,8661	3,5130
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,7966	2,0272	3,8238

12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,4972	1,6990	3,1961
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,7816	2,0093	3,7910
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-----	-----	-----
15	Attività artigianali di produzione beni	1,4972	1,6950	3,1922
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,5008	8,4671	15,9678
17	Bar, caffè, pasticceria	5,7341	6,46978	12,2038
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,9825	4,4902	8,4726
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,5782	4,0485	7,6267
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,8513	11,12897	20,9803
21	Discoteche, night club	-----	-----	-----

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Monte Romano, 23-03-2021

IL RESPONSABILE DELL' SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ROSINA MODANESI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola contabile tecnica esprime parere **Favorevole**.

Monte Romano, 23-03-2021

IL RESPONSABILE DELL' SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ROSINA MODANESI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO MAURIZIO TESTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

La presente deliberazione diventa esecutiva:

| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| X | - decorso il termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Monte Romano, 23-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Monte Romano, 23-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI
